

Causa C-213/20

**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia**

Data di deposito:

12 maggio 2020

Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

2 ottobre 2019

Attrici:

G.W.

E.S.

Convenuta:

A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Oggetto del procedimento dinanzi al giudice nazionale

Domanda di restituzione dei premi assicurativi versati alla convenuta sulla base di un contratto collettivo di assicurazione sulla vita e per il caso di sopravvivenza a capitale variabile

Oggetto e fondamento giuridico delle questioni pregiudiziali

Interpretazione dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con il punto A, a.11 e a.12, dell'allegato III a tale direttiva, con riferimento alla portata, alla cerchia dei destinatari e al livello di precisione richiesto per le informazioni che l'assicuratore è tenuto a fornire all'assicurato nonché al momento adeguato in cui tali informazioni debbano essere fornite.

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.12, dell'allegato III, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (...), debba essere interpretato nel senso che l'obbligo di fornire le informazioni ivi menzionate riguarda anche l'assicurato che non è al contempo il contraente e che agisce come persona aderente in qualità di consumatore ad un contratto collettivo di assicurazione sulla vita e per il caso di sopravvivenza, a capitale variabile, concluso tra l'impresa di assicurazione e un imprenditore operante quale assicuratore, nonché in qualità di investitore effettivo in relazione alle risorse finanziarie versate a titolo di premio assicurativo.
2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.11 e a.12, dell'allegato III, della direttiva 2002/83/CE (...), debba essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un rapporto giuridico come quello di cui alla prima questione, l'obbligo di comunicare le informazioni relative alle caratteristiche degli attivi a capitale variabile implica anche che il consumatore assicurato debba essere informato in modo esauriente e comprensibile di tutti i rischi, del loro tipo e della loro entità, connessi ad un investimento negli attivi di un fondo di capitale (quali obbligazioni strutturate o derivati), o se sia sufficiente, ai sensi della citata disposizione, fornire al consumatore assicurato solo informazioni di base sui principali rischi connessi all'investimento in un fondo assicurativo di capitale.
3. Se l'articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.11 e a.12, dell'allegato III, della direttiva 2002/83/CE, debba essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un rapporto giuridico come quello di cui alla prima e alla seconda questione, esso comporta l'obbligo di informare il consumatore che aderisce ad un contratto di assicurazione sulla vita in qualità di assicurato di tutti i rischi di investimento e delle loro caratteristiche di cui l'emittente degli attivi (obbligazioni strutturate o derivati) che compongono il fondo assicurativo di capitale abbia informato l'assicuratore.
4. In caso di risposta affermativa alle questioni precedenti, se l'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE (...), debba essere interpretato nel senso che il consumatore, che aderisce in qualità di assicurato ad un contratto collettivo di assicurazione sulla vita e per il caso di sopravvivenza a capitale variabile, deve ricevere informazioni relative alle caratteristiche degli attivi di capitali nonché ai rischi connessi all'investimento nei suddetti attivi prima della conclusione del contratto, nell'ambito di una procedura precontrattuale separata, e quindi se il citato articolo osti ad una disposizione di diritto nazionale come l'articolo 13, paragrafo 4, della legge polacca del 22 maggio 2003, recante la disciplina delle attività assicurative (...), ai sensi

della quale è sufficiente che le informazioni summenzionate vengano comunicate solo nel testo del contratto di assicurazione e all'atto della sua stipulazione, e nella quale il momento della comunicazione delle informazioni non è stato esplicitamente e chiaramente determinato e distinto, nell'ambito della procedura di adesione al contratto.

5. In caso di soluzione affermativa delle questioni da 1 a 3, se l'articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.11 e a.12, dell'allegato III, della direttiva 2002/83/CE (...), debba essere interpretato nel senso che la corretta attuazione dell'obbligo di informazione ivi previsto deve essere considerata un elemento oggettivamente essenziale di un contratto collettivo di assicurazione sulla vita e di assicurazione per il caso di sopravvivenza a capitale variabile e se, di conseguenza, l'accertamento della mancata corretta attuazione di un siffatto obbligo possa avere come effetto di conferire al consumatore assicurato, a seguito di un'eventuale declaratoria di nullità o di inefficacia originaria del contratto o di un'eventuale declaratoria di nullità o di inefficacia di una dichiarazione individuale di adesione al contratto in questione, il diritto di chiedere la restituzione di tutti i premi assicurativi versati.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1): considerando 52, articolo 36, allegato III.

Disposizioni del diritto nazionale fatte valere

Legge del 23 aprile 1964, che promulga il codice civile (Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.; Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - n. 16, posizione 93, e successive modifiche): articolo 58, articolo 353¹, articolo 384 §§ 1 e 2, articolo 805 §§ 1 e 2, articolo 808 §§ da 1 a 4, articolo 829.

Legge del 22 maggio 2003, recante la disciplina delle attività assicurative (Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r.; Dz.U. n. 124, posizione 11510; testo unico del 16 dicembre 2009, Dz.U. del 2010 n. 11, posizione 66): articolo 2, paragrafo 1, punto 13, articolo 13, allegato (sezione I).

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Le attrici G.W. e E.S. hanno proposto domanda contro la società assicuratrice convenuta, volta ad ottenere il pagamento a loro favore di determinati importi a titolo di restituzione dei premi assicurativi versati a quest'ultima sulla base del contratto collettivo di assicurazione sulla vita e di assicurazione per il caso di sopravvivenza a capitale variabile (in prosieguo: il «contratto in questione»).

- 2 Il contratto in questione, al quale potevano aderire consumatori individuali, è stato concluso il 29 luglio 2011 tra l'assicuratrice convenuta e la società A. S.A., in qualità di contraente. Le attrici avevano aderito al contratto in questione in virtù delle distinte dichiarazioni di adesione rese il 28 novembre 2011 e il 30 novembre 2011.
- 3 Il prodotto assicurativo proposto è stato presentato come un investimento di capitali sotto forma di risparmio sistematico. La presentazione dell'offerta di adesione al contratto in questione è avvenuta nel corso di un incontro presso la succursale della banca contraente, durante il quale ha avuto luogo anche il deposito delle dichiarazioni di adesione al suddetto contratto. Allo stesso tempo, alle attrici sono state presentate le condizioni generali di assicurazione nonché il regolamento del fondo assicurativo di capitale.
- 4 All'atto del deposito delle dichiarazioni di adesione al contratto in questione, le attrici hanno sottoscritto le dichiarazioni indicanti che l'obiettivo del fondo era raggiungere almeno il 100% del premio investito al termine del periodo assicurativo. Il contenuto delle dichiarazioni comprendeva anche l'indicazione secondo cui nel corso del periodo assicurativo il valore delle quote del fondo assicurativo di capitale avrebbe potuto subire rilevanti variazioni a causa della valutazione degli strumenti finanziari costituiti di detto fondo. Dal tenore delle dichiarazioni emergeva che il prodotto comportava un rischio derivante dalla possibilità del mancato rispetto dell'obbligo di pagamento da parte dell'emittente degli strumenti finanziari che costituivano il prodotto. È stato inoltre evidenziato che il prodotto non costituiva deposito bancario e quindi non garantiva all'assicurato la realizzazione del profitto, precisando, al contempo, che la simulazione dell'utile medio annuo dell'indice era pari all'11,70%. A tal proposito è stato previsto che il suddetto risultato non costituiva una garanzia di conseguimento di risultati simili in futuro.
- 5 In base alle disposizioni del contratto in questione, integrate dal contenuto delle condizioni generali di assicurazione e dal regolamento del fondo assicurativo di capitale, le attrici erano tenute al pagamento del premio iniziale e poi ai regolari versamenti mensili dei premi assicurativi.
- 6 L'autore delle condizioni generali di assicurazione e del regolamento del fondo era la società assicuratrice e le disposizioni ivi contenute non sono state negoziate con gli assicurati. Il periodo di assicurazione è stato fissato a 15 anni. Al contempo gli assicurati avevano il diritto di presentare, in qualsiasi momento, una dichiarazione di rinuncia alla protezione assicurativa.
- 7 I premi degli assicurati venivano investiti nel fondo assicurativo di capitale «UFK A.». Tale fondo è stato determinato a priori nel contratto in questione e gli assicurati non hanno avuto la possibilità di operare una scelta al riguardo.
- 8 Il valore dell'attivo del fondo e il valore di una singola quota di partecipazione erano soggetti a variazioni nel tempo in considerazione della natura della

formazione dei prezzi degli strumenti finanziari nei quali erano state investite le risorse del fondo. Nel testo del regolamento era stato previsto che le suddette variazioni potevano essere di entità rilevante.

- 9 Nel regolamento del fondo è stata definita anche una serie di rischi connessi all'investimento in un fondo assicurativo di capitale, e la società assicuratrice ha precisato di non essere responsabile per il rischio di investimento legato all'investimento nel fondo.
- 10 Le condizioni generali di assicurazione non contenevano alcuna previsione da cui risultasse che una siffatta forma di investimento non era destinata a un'ampia cerchia di destinatari o che l'investimento di risorse finanziarie nelle obbligazioni emesse dalla società A. richiedeva conoscenze ed esperienza in materia di funzionamento del mercato dei capitali e degli strumenti finanziari.
- 11 L'assicuratrice ha investito le risorse destinate per il fondo assicurativo di capitale in obbligazioni strutturate a 15 anni connesse all'indice della società A. L'emissione delle suddette obbligazioni non era pubblica, ma era rivolta a determinati investitori professionali. Le obbligazioni non sono state negoziate sul mercato dei capitali.
- 12 Nella documentazione relativa alle condizioni di acquisto delle obbligazioni emesse dalla società A. sono stati indicati e spiegati, tra gli altri, i fattori di rischio. L'emittente ha informato l'acquirente delle obbligazioni circa la necessità di un'attenta valutazione da parte dei potenziali investitori nei titoli emessi, prima del loro acquisto, delle informazioni indicate nella sezione «Fattori di rischio». L'emittente ha inoltre sottolineato che il valore dell'investimento e il profitto che ne sarebbe potuto derivare erano soggetti a riduzioni o aumenti, e che quindi gli investitori potevano non recuperare l'importo investito o, in alcuni casi, non percepire alcun rendimento dall'investimento effettuato.
- 13 L'emittente ha inoltre indicato che l'investimento in prodotti strutturati, in quanto comportanti un rischio significativo, è adatto solo a persone che possiedono le conoscenze e l'esperienza in materia finanziaria e operativa necessarie per la valutazione del rischio.
- 14 Il contenuto di questa documentazione non è stato comunicato agli assicurati prima dell'adesione al contratto in questione, né è stato inserito nel contenuto di tale contratto, né nella formulazione delle condizioni generali di assicurazione o del regolamento del fondo. Nel proporre ai consumatori l'adesione al contratto in questione non è stato nemmeno richiesto ad essi il possesso di esperienza relativa agli investimenti nel mercato dei capitali, né sono state verificate le loro competenze in tale settore.
- 15 L'attrice G.W., dopo otto anni di versamento dei premi assicurativi, ha presentato una dichiarazione di rinuncia al contratto assicurativo in questione (risoluzione del rapporto giuridico), con effetto dal 23 gennaio 2019. L'assicuratrice convenuta le ha versato, a titolo di valore di riscatto, l'importo di 14 285,30 złoty polacchi

(PLN), determinando al contempo il valore delle partecipazioni pari a PLN 15 405,57. In totale, per tutta la durata del rapporto giuridico, l'attrice ha versato alla società assicuratrice l'importo di PLN 24 090. Su tale base, l'attrice ha modificato la sua domanda, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di PLN 9 804,70. L'attrice E.S. continua a versare premi assicurativi e non ha ancora risolto il rapporto giuridico derivante dal contratto in questione.

Argomenti essenziali delle parti del procedimento principale

- 16 Le attrici asseriscono che il contratto in questione è nullo in quanto contrario a norme imperative e che le singole dichiarazioni di adesione al contratto da loro formulate sono nulle o inefficaci.
- 17 Le attrici sostengono che la società assicuratrice convenuta ha gravemente violato gli obblighi di informazione ad essa incombenti in virtù delle norme imperative, omettendo di fornire agli assicurati informazioni complete sulle caratteristiche delle obbligazioni strutturate acquistate destinate al fondo assicurativo di capitale, compresi tutti gli eventuali rischi ad esse connesse. Inoltre, le attrici affermano che il contratto in questione risulta contrario anche alla natura del rapporto obbligatorio, in quanto prevede che il valore dei beni del fondo di capitale, da cui dipende direttamente l'importo del corrispettivo dovuto al consumatore, sia determinato dalla convenuta in modo arbitrario e unilaterale, sconosciuto al consumatore, e per di più escludendo anche il suo successivo controllo da parte del giudice.
- 18 Secondo le attrici, il grado di disinformazione dei consumatori era talmente rilevante da dover escludere il presupposto che essi avessero reso manifestazioni di volontà efficaci e valide, necessarie per instaurare un regolare rapporto giuridico. Le attrici, per ragioni imputabili alla società assicuratrice, non sapevano infatti in che cosa venissero investite le risorse finanziarie da esse impegnate, né quale fosse l'entità ed il numero effettivo dei rischi connessi a questo tipo di investimento.
- 19 La società assicuratrice convenuta ha sostenuto che non era obbligata a fornire informazioni relative a tutti i rischi di investimento connessi all'adesione al contratto in questione, o a tutte le circostanze concernenti l'emissione delle obbligazioni strutturate da parte della società A. Gli assicurati non erano infatti parte del rapporto giuridico tra la società assicuratrice e l'emittente delle obbligazioni. La società assicuratrice ha inoltre fatto riferimento alla necessità di rispettare l'obbligo di segretezza relativo alle disposizioni dettagliate del contratto di emissione, nonché alla articolata metodologia di valutazione e di configurazione dello strumento derivato, incorporato nel titolo obbligazionario strutturato.
- 20 Inoltre, a parere della società assicuratrice, le condizioni generali di assicurazione e il regolamento del fondo di capitale contengono le informazioni necessarie sotto il suddetto aspetto, sottolineando, in particolare, che l'investimento di risorse

finanziarie attraverso un fondo assicurativo di capitale comporta rischi, i quali includono anche il rischio di mancato rimborso del capitale investito.

Presentazione succinta della motivazione del rinvio

- 21 In primo luogo, i dubbi del giudice del rinvio riguardano la questione se le informazioni richieste dall'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con il punto A del suo allegato III, debbano essere messe a disposizione degli assicurati anche qualora questi ultimi aderiscano al contratto in questione in qualità di consumatori, essendo, al contempo, investitori effettivi dei premi versati all'assicuratrice e poi destinati al fondo assicurativo di capitale.
- 22 Formalmente, nell'ambito del rapporto giuridico che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale, il consumatore assicurato non è parte del contratto di assicurazione. Tale contratto viene infatti stipulato tra un'impresa di assicurazione e un contraente, che, in questo caso, è la banca. La configurazione di un siffatto contratto corrisponde alla struttura di un contratto di assicurazione per conto di terzi, in cui non è necessario indicare l'assicurato per nome.
- 23 Tuttavia, come rileva il giudice del rinvio, nel caso di specie è il consumatore a farsi carico di una parte degli obblighi del contraente, compreso, in particolare, l'obbligo di versare il premio. È il consumatore a sostenere l'effettivo onere economico dell'investimento delle risorse finanziarie e dei rischi connessi.
- 24 Di conseguenza, alla luce delle considerazioni sistemiche e funzionali nonché della formulazione del considerando 52 della direttiva 2002/83, sembrerebbe, secondo il giudice del rinvio, che l'assicurato debba avere accesso a questo tipo di informazioni che sono, o dovrebbero essere, messe a disposizione del contraente. Se così non fosse, l'assicurato potrebbe infatti non essere in grado di valutare correttamente le possibili conseguenze economiche dell'adesione al contratto.
- 25 In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla corretta interpretazione del contenuto dettagliato e della portata dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con il punto A del suo allegato III. Le succitate disposizioni stabiliscono uno standard minimo di informazione nei contratti come quello in questione, il che significa che il diritto nazionale può imporre obblighi di informazione più gravosi, ma non può limitarli.
- 26 Secondo la versione inglese delle disposizioni del diritto dell'Unione in esame, prima di concludere un contratto l'impresa di assicurazione deve fornire informazioni sulla natura delle attività di contropartita («*indication of the nature of the underlying assets*»), nelle quali sono investite le risorse finanziarie versate a titolo di premi assicurativi. Di conseguenza, tali informazioni dovrebbero includere, secondo le varie versioni linguistiche equivalenti, non solo la determinazione della tipologia degli attivi, ma anche l'indicazione delle loro caratteristiche (natura). Secondo il giudice del rinvio, lo stesso ragionamento è

stato seguito nel recepimento delle disposizioni della direttiva 2002/83 nell'ordinamento giuridico polacco, dal momento che l'articolo 13, paragrafo 4, della legge di disciplina delle attività assicurative, del 22 maggio 2003, utilizza la nozione di «caratteristiche degli attivi».

- 27 Sulla scorta di tali considerazioni, sorgono tuttavia dubbi riguardo all'interpretazione della nozione di caratteristiche (natura) degli attivi che figura nella direttiva 2002/83, in particolare, se in essa rientrino anche l'entità (l'intensità), la portata e i tipi di rischi di investimento connessi a talune attività di un fondo assicurativo di capitale nel quale l'impresa di assicurazione investe le risorse finanziarie affidate dal consumatore a titolo di premi assicurativi.
- 28 I dubbi sorgono anche sul punto se la nozione di caratteristiche degli attivi che costituiscono un fondo assicurativo di capitale debba includere, se del caso, tutti i rischi di investimento ad esse connessi, o se debba includere soltanto i principali rischi di investimento, la cui probabilità di verificarsi è relativamente maggiore e che possono caratterizzare un determinato strumento sotto il profilo economico.
- 29 Tali perplessità derivano anche dal fatto che le disposizioni della direttiva 2002/83, a differenza di quelle della successiva direttiva sulle assicurazioni, vale a dire della direttiva 2009/138/CE (articolo 185, paragrafo 4), che ha sostituito la direttiva 2002/83, non prevedevano un distinto obbligo di indicare i tipi ed il livello di rischi connessi all'investimento delle risorse finanziarie nell'ambito del contratto in questione.
- 30 Inoltre, i dubbi relativi all'esatta portata e al livello di precisione delle informazioni fornite all'assicurato possono essere giustificati anche dalla necessità di mantenere un adeguato equilibrio tra la portata delle informazioni fornite e il grado di complessità delle stesse, e, di conseguenza, la comprensibilità oggettiva delle condizioni generali di contratto. Tale questione è stata menzionata nell'argomentazione della convenuta impresa di assicurazione, la quale sosteneva che la fornitura di informazioni più esaustive o più dettagliate sulle caratteristiche degli attivi nei quali sono state investite le risorse finanziarie del fondo assicurativo di capitale non avrebbe avuto alcun ulteriore effetto positivo per gli assicurati, proprio a causa della complessità delle informazioni relative a tale argomento.
- 31 La suddetta questione deve essere esaminata, secondo il giudice del rinvio, alla luce dei requisiti relativi alla redazione delle clausole contrattuali in modo chiaro e comprensibile, compresa l'indicazione delle prevedibili conseguenze economiche dell'investimento. Il diritto dell'Unione in materia di operazioni tra professionisti e consumatori pone infatti un particolare accento sull'obbligo di informare adeguatamente il consumatore sulle clausole dei contratti che quest'ultimo conclude o ai quali aderisce, esigendo, al contempo, che le informazioni fornite al consumatore siano espresse in modo trasparente e comprensibile.

- 32 Secondo il giudice del rinvio, sorge anche la questione relativa al mantenimento della simmetria tra le informazioni fornite dall'impresa di assicurazione al consumatore e il contenuto delle informazioni che l'impresa di assicurazione riceve dall'emittente delle obbligazioni strutturate. Il consumatore, in qualità di assicurato, non è parte del contratto sull'emissione delle obbligazioni tra l'assicuratore e l'emittente delle obbligazioni, e il contenuto di tale contratto non incide direttamente sui suoi diritti ed obblighi derivanti dal contratto di assicurazione. Tuttavia, le risorse finanziarie versate dai consumatori assicurati vengono poi interamente investite dall'assicuratore nello strumento finanziario acquisito in questo modo, cosicché l'investitore effettivo che sostiene il rischio in questione è il consumatore. Si pone la questione se una tale relazione giustifichi, alla luce della direttiva 2002/83, l'aspettativa che il consumatore abbia accesso a tutte le informazioni relative alle obbligazioni emesse cui aveva accesso l'assicuratore.
- 33 Secondo il giudice del rinvio, l'elemento del rischio di investimento costituisce, in questo caso, una componente così rilevante delle caratteristiche degli attivi sotto forma di derivati che, alla luce dello standard minimo di informazione stabilito dalla direttiva 2002/83 (e ulteriormente sviluppato dalla successiva direttiva 2009/138/CE, in materia di assicurazioni), l'assicurato che è un consumatore dovrebbe esserne informato in modo completo e comprensibile.
- 34 In terzo luogo, è auspicabile, secondo il giudice del rinvio, chiarire l'espressione «prima della conclusione del contratto d'assicurazione» e chiarire se, su tale base, non si debba esigere che la fase di comunicazione delle informazioni all'assicurato sia distinta e separata, per quanto possibile, da quella della conclusione del contratto (adesione al contratto di assicurazione).
- 35 La stessa espressione «prima della conclusione del contratto» può essere, infatti, intesa in modi diversi, compresa, in particolare, la possibilità di difendere la tesi secondo cui essa designa un intervallo di tempo, di qualsiasi breve durata, intercorrente tra la comunicazione delle informazioni necessarie alla parte aderente e il deposito della dichiarazione di adesione al contratto, purché la fornitura delle informazioni preceda la presentazione della dichiarazione.
- 36 Le disposizioni del diritto nazionale di attuazione dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 e del punto A del suo allegato III non fanno che incrementare i dubbi esistenti al riguardo, in quanto ne risulta soltanto (articolo 13, paragrafo 4, della legge del 22 maggio 2003, in materia di attività assicurative) che determinate informazioni relative al rapporto giuridico, comprese le caratteristiche degli attivi del fondo assicurativo di capitale, dovrebbero essere incluse nel contenuto del regolamento del fondo di capitale. Tale regolamento costituisce una forma delle condizioni generali del contratto, la cui formulazione codefinisce il contenuto del rapporto giuridico. Tuttavia, nemmeno l'inclusione nel testo del contratto (delle condizioni generali di contratto) di talune disposizioni di carattere informativo può essere, infatti, considerata come attuazione dell'obbligo

di comunicazione delle informazioni avvenuta prima della conclusione del contratto (dell'adesione ad esso).

- 37 Orbene, in una situazione in cui non è possibile distinguere tra i due momenti prima indicati, neanche in termini temporali, il significato pratico dell'adempimento dell'obbligo di informazione diventa del tutto discutibile. La mancanza di un adeguato margine di tempo tra la fase di comunicazione delle informazioni e la fase di conclusione del contratto può infatti escludere o ridurre significativamente la possibilità di comprendere le informazioni fornite.
- 38 Secondo il giudice del rinvio, l'adeguato intervallo temporale deve in tal caso essere determinato in modo oggettivo, tenendo conto delle caratteristiche del rapporto giuridico, delle competenze del consumatore e della portata e complessità delle informazioni necessarie.
- 39 Infine, in quarto luogo, per il giudice del rinvio suscita dubbi interpretativi anche la questione delle conseguenze giuridiche relative all'accertamento di un'eventuale inosservanza, da parte dell'assicuratore, dello standard di informazione adeguatamente stabilito.
- 40 La soluzione di tale problema richiede un'interpretazione dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 al fine di determinare se, in considerazione dell'importanza dell'obbligo di informazione ivi previsto, esso possa essere considerato un elemento essenziale del contratto (del contenuto del rapporto giuridico al quale ha aderito il consumatore). Nell'approccio classico del contenuto del rapporto giuridico, i suoi elementi di carattere informativo non sono considerati oggettivamente essenziali (*essentialia negotii*). Le disposizioni di questo tipo non definiscono infatti direttamente diritti e obblighi delle parti, né qualificano un determinato contratto (rapporto giuridico). Sulla base del diritto civile polacco, la suddetta tesi non sembra sollevare dubbi. Tuttavia, per quanto riguarda l'interpretazione delle disposizioni dell'Unione, tenuto conto del tenore del considerando 52 della direttiva 2002/83 nonché della portata e dell'importanza delle informazioni di cui al punto A dell'allegato III alla direttiva 2002/83, la questione appare problematica.
- 41 Il giudice del rinvio non ha trovato nella giurisprudenza della Corte di giustizia finora elaborata una risposta alle suesposte questioni relative alla corretta interpretazione delle disposizioni della direttiva 2002/83. Le uniche pronunce della Corte di giustizia rinvenute dal giudice del rinvio, riguardanti una problematica analoga, vale a dire i contratti di assicurazione sulla vita, non forniscono risposte alle questioni pregiudiziali sollevate (sentenze del 1° marzo 2012, González Alonso, C-166/11, EU:C:2012:119, e del 29 aprile 2015, Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij, C-51/13, EU:C:2015:286). A sua volta, la sentenza della Corte del 5 marzo 2002, Axa Royale Belge, C-386/00, EU:C:2002:136, riguardava l'interpretazione di una disposizione analoga della precedente direttiva sulle assicurazioni, vale a dire dell'articolo 31, paragrafo 3,

della direttiva 92/96/CEE, del 10 novembre 1992, ma in un ambito applicativo diverso e nel contesto di una diversa tipologia di contratto di assicurazione.

DOCUMENTO DI LAVORO